



DOC FILMMAKING ACADEMY

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
15 dicembre 2022

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 21, si è riunita presso la sede del Comitato provinciale Arci in via Diaz 23, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione dei soci del Circolo Culturale Eidos, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Regolarizzazione dello Statuto del circolo come richiesto dalla Regione Marche

Il Presidente dell'associazione prof. Paola D'Ignazi, chiama alle funzioni di Segretario il sig. Davide Angelini.

Il Presidente, dopo aver dichiarato che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, annuncia che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci come da registro firmato dai presenti e depositato presso la sede.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente.

Il Presidente spiega ai presenti che la Regione ha individuato alcuni motivi ostativi al perfezionamento della iscrizione al Runts e ha invitato il circolo a regolarizzare lo Statuto.

A tal proposito il Presidente dà lettura della comunicazione inviata dalla Regione al Circolo, con la quale vengono contestati gli articoli n. 2, 6 e 26 che viene allegato al presente verbale.

Si procede alla lettura dello statuto modificato come richiesto dalla Regione Marche.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e relativa votazione.

Non essendoci domande o interventi da parte dell'Assemblea, il Presidente pone in votazione, tramite voto palese, le modifiche degli articoli contestati.

L'assemblea con voto unanime, delibera di approvare la modifica dello statuto riguardanti gli articoli n. 2, 6 e 26.

Il Presidente viene incaricato di adempiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto.

Copia dell'atto registrato sarà depositata presso la sede del comitato ARCI PESARO- URBINO APS.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Davide Angelini

Pesaro, 15 dicembre 2022

Il Presidente

Paola D'Ignazi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

19 DIC. 2022 al n° 1517 Serie 3

Atto Registrato il al n° 1517 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € ESENTE

(DI CUI € PER TRASCRIZIONE)

IL FUNZIONARIO

Simone Lodovici *

*Firma su delega del Direttore Provinciale





DOC FILMMAKING ACADEMY

Statuto

DOC FILMMAKING ACADEMY – APS

Modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 15 dicembre 2022

Definizioni e finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) “DOC FILMMAKING ACADEMY APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in PESARO (PU).

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI APS, rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità.
- Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale e compatibilmente con le stesse, l'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:
- organizzazione e promozione di eventi culturali;
 - realizzazione di progetti e iniziative rivolte alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della Legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - attività formative attraverso l'organizzazione di corsi, workshop e stage sul cinema e l'audiovisivo, realizzando percorsi formativi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella realtà sociale e culturale, favorendo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - realizzazione di progetti culturali e educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche nell'ambito di attività promosse dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura, con particolare riferimento al Piano Nazionale Cinema per la Scuola;
 - realizzazione con finalità esclusivamente culturali, educative e didattiche di opere audiovisive e multimediali (documentari, cortometraggi, video, ecc.) di argomento culturale (storico, artistico, scientifico) provvedendo anche alla loro diffusione su qualsiasi supporto e con qualsiasi modalità;
 - attività editoriale, a stampa e su altri supporti, finalizzata alla divulgazione delle attività culturali e educative realizzate dall'Associazione;

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. Potrà inoltre avvalersi di ogni tipo di finanziamento erogato, in qualsiasi forma, da Istituzioni ed Enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'art. 36 del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere e approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività

dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;

- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato)

o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Il voto è personale. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, con un massimo di due deleghe, nelle assemblee e nelle votazioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'elezione del Direttivo, rispettando l'ordine delle preferenze. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 27

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di scioglimento

Articolo 28

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.